

COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Tributi
REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°37 del 2010 in vigore dal 1° gennaio 2010, come modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°8 del 2011

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997 e dall'art. 50 della legge n° 449 del 1997, disciplina le attività inerenti le entrate del comune di Cagliari aventi natura tributaria, che il contribuente e gli uffici tributari sono tenuti a porre in essere.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni regolamentari concernenti i singoli tributi, di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Le entrate extratributarie attribuite al Servizio "Tributi" sono gestite dal Dirigente del Servizio medesimo secondo la legge e secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 2
Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire l'efficacia, l'economicità, la pubblicità e l'equità dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione tra il contribuente e gli uffici tributari.
2. Il Comune riconosce i principi e persegue gli obiettivi previsti dalla legge n° 212 del 2000, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 3
Regolamentazione dei singoli tributi

1. Il Comune adotta uno speciale regolamento per ciascun tipo di tributo, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti di cui al comma precedente si rifanno ai principi e criteri direttivi determinati dal presente regolamento.

Articolo 4
Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe concernenti i tributi comunali sono determinate con apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, in modo che siano garantiti gli equilibri di bilancio.
2. In caso di mancata approvazione, nel termine previsto, della deliberazione di cui al 1° comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate precedentemente.

Titolo II

Gestione delle entrate

Articolo 5

Forma di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, in ordine alle attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997.
2. Il Comune privilegia la gestione diretta, a meno che questa non risulti impossibile o economicamente svantaggiosa. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. La forma di gestione scelta deve rispondere a criteri di maggiore efficacia, economicità e pubblicità, nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. Le motivazioni della scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata relazione del dirigente del Servizio "Tributi". Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. Qualora il Comune affidi all'esterno la gestione di un tributo, le norme del presente regolamento indirizzate al Servizio "Tributi" e agli uffici e al personale del Servizio medesimo, si intendono indirizzate all'affidatario, compatibilmente con quanto disposto dalla legislazione vigente.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune, del dirigente e dei funzionari responsabili del Servizio "Tributi", nonché dei loro parenti ed affini entro il quarto grado, agli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate, che si occupano della gestione dei tributi comunali.

Articolo 6

Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune viene designato con deliberazione di Giunta un funzionario responsabile, il quale cura le operazioni utili all'acquisizione del tributo, ponendo in essere gli atti di gestione.
2. Il funzionario responsabile tra le altre cose:
 - a. determina le sanzioni;
 - b. sottoscrive gli avvisi di accertamento e gli atti concernenti l'accertamento con adesione.
 - c. appone la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva o il visto di esecutività ai ruoli di riscossione;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. esercita il potere di autotutela;
 - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, controlla l'attività svolta dall'affidatario.

Articolo 7

Interrelazioni tra servizi, uffici ed amministrazioni pubbliche

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli uffici tributari nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, nonché ad adottare procedure interne di trattamento dati adeguate allo scopo di attuare incroci significativi, ai fini delle verifiche tributarie, delle informazioni gestite dai singoli uffici.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, responsabili degli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, responsabili di ogni atto che possano avere rilevanza a scopi tributari e fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica al Servizio Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento del suddetto obbligo, il dirigente del Servizio "Tributi", previa diffida al dirigente interessato, informa il Sindaco e il Direttore Generale, i quali adottano i necessari provvedimenti amministrativi.
3. Il Servizio Tributi partecipa alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005, alle attività di

accertamento dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate al contrasto all'evasione fiscale, con riconoscimento di quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali, riscosse a titolo definitivo.

Partecipa altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il Comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune.

Articolo 8

Criteria per le attività di controllo e accertamento

1. È compito della Giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, determinare annualmente i criteri selettivi in base ai quali effettuare le attività di controllo e di accertamento in riferimento ai singoli tributi, tenendo conto delle potenzialità della struttura organizzativa deputata alle suddette attività e degli indicatori di evasione riferiti alle diverse fattispecie. In mancanza della specifica determinazione in suddetta deliberazione, il dirigente del Servizio "Tributi" predisponde un programma di attività coerente con gli atti di indirizzo degli organi politici comunali.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al Servizio "Tributi", in misura pari al 10% delle riscossioni conseguenti all'attività di controllo e recupero dell'imposta comunale sugli immobili evasa, entro il limite massimo di € 350.000,00 per anno, fatto salvo il caso in cui la suddetta attività sia affidata in via esclusiva ad una ditta esterna.

3. La progettazione per la pianificazione dell'attività di controllo e la relativa liquidazione degli incentivi disciplinata dal regolamento approvato con delibera G.C. n. 193 del 25/3/2004.

Titolo III

Accertamento, sanzioni ed interessi

Articolo 9

Attività di controllo e accertamento

1. Gli uffici tributari provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti cui è obbligato il contribuente.

2. L'attività di accertamento delle entrate tributarie svolta nel rispetto dei termini di decadenza e/o prescrizione stabiliti dalla normativa vigente relativa ai singoli tributi.

Art. 10

Invito bonario

Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento o all'irrogazione di sanzioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione, ovvero sussistano incertezze sui versamenti eseguiti, il funzionario responsabile del tributo potrà invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a chiarire la sua posizione entro il termine massimo di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito.

Articolo 11

L'avviso di accertamento

1. L'avviso di accertamento notificato al contribuente deve chiaramente indicare, comunque nei modi più consoni a garantire l'economicità della attività amministrativa e la gestibilità della stessa mediante procedure informatiche, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Deve inoltre specificare il termine e l'autorità per l'eventuale ricorso giurisdizionale, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il nominativo del funzionario responsabile del tributo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela, nonché ogni altro dato ed elemento imposto dalla legge o dai regolamenti sui singoli tributi.

2. Mediante l'avviso d'accertamento il Comune:

- a. provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, di comunicazione o di versamento;
- b. procede alla rettifica della dichiarazione o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
- d. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e. applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;

3. Qualora la predisposizione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informativi automatizzati, la firma autografa prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile del tributo stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 12 **Notificazione dell'avviso**

1. L'avviso d'accertamento deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza e/o prescrizione stabilito dalla legge.
2. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo del servizio postale, con atto giudiziario o anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo comunale o anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori, ai sensi della legge n°296 del 2006.
3. La notificazione dell'avviso, se effettuata a mezzo del servizio postale, deve avvenire con plico sigillato, al fine di garantire che il contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.
4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Servizio "Tributi", la notificazione può essere eseguita mediante consegna diretta dell'atto nelle mani del contribuente. In tal caso l'impiegato che effettua la consegna svolge funzioni di messo notificatore.

Articolo 13 **Applicazione delle Sanzioni Tributarie**

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del singolo tributo.
2. Ogniqualvolta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
3. Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:
 - a. la violazione è considerata poco grave qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune;
 - b. la violazione è considerata grave qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l'omesso o parziale versamento, sono accertate dall'ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente;
 - c. la violazione è considerata molto grave qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno.
4. Qualora l'ammontare della sanzione relativa ad un tributo sia predeterminata da un atto normativo in maniera fissa, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 289 del 2002 il funzionario responsabile del singolo tributo, per rapportare l'entità della sanzione alla gravità della violazione, dispone la riduzione della sanzione fino ad un quarto nei confronti dei contribuenti che spontaneamente chiedono di definire i rapporti tributari con il Comune, purché in riferimento ai contribuenti medesimi non sia mai stata formalmente contestata una violazione inerente il medesimo tributo, ovvero non siano mai stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, in riferimento a qualsiasi anno d'imposta.

Titolo IV Riscossione e rimborsi

Articolo 14 Riscossione

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono disciplinate dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi, nel rispetto delle disposizioni del titolo II del presente regolamento e della legge.

Articolo 15 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente del Servizio "Tributi", i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile del singolo tributo ha la facoltà di disporre, su motivata istanza del contribuente, da presentare entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'accertamento, la rateizzazione di un avviso di accertamento, anche a seguito di ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione. La rateizzazione, prevista per venire incontro a specifiche e comprovate esigenze del contribuente medesimo, di norma, non potrà superare dodici rate bimestrali, di importo non inferiore a € 100,00. Nel caso di gravi situazioni di disagio economico concernenti il contribuente interessato, il suddetto termine può essere prorogato fino a trentasei mesi.

3. Nei casi indicati nel comma precedente, qualora l'importo per il quale si chiede il differimento o la rateizzazione sia superiore a € 25.000, il contribuente dovrà prestare idonea garanzia dell'adempimento degli obblighi tributari, per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, consecutivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso sorge l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo o dell'escussione della polizza nel caso di importo superiore a € 25.000.

5. Per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, qualora il soggetto passivo deceda nel corso del secondo semestre dell'anno d'imposizione, il termine per il pagamento dell'imposta da parte degli eredi è differito al 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 16 (*) Rimborsi

1. Il contribuente, qualora l'errore sia imputabile a lui, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro, il termine e con le modalità stabilite dalla legge con riferimento ai singoli tributi.

2. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione pertinente. La mancanza della documentazione non comporta la nullità dell'istanza. Il Comune, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 5 dello Statuto del Contribuente assegna un termine di 30 gg. per l'invio della documentazione relativa.

3. Il funzionario, responsabile del tributo, salva diversa disposizione relativa al singolo tributo, entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, parziale o totale, ovvero di diniego.

4. Il termine è interrotto dalla richiesta, al contribuente od a uffici diversi, della documentazione integrativa o di chiarimento necessari al compimento dell'istruttoria.

5. Quando vi è riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo da parte del Comune, il rimborso si configura come atto dovuto e non esiste nessun obbligo da parte del contribuente di motivare l'istanza, che se presentata ha carattere di semplice sollecito, e di allegare la documentazione.

(*) testo modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°8 del 2011

Art. 16 bis
Interessi per la riscossione, i rimborsi e le rateizzazioni

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debiti relativi a tributi locali pari al tasso d'interesse legale. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti al 01 gennaio 2010. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo V
Contenzioso ed autotutela

Art. 17
Contenzioso

1. La rappresentanza processuale del Comune in materia di entrate tributarie disciplinata dalla legge.

Art. 18
Autotutela

Il Servizio "Tributi" applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 19
Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica.
2. L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonch  quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e di razionale organizzazione del lavoro all'interno degli uffici tributari.

Art. 20
Ipotesi di annullamento o riforma

Le ipotesi in cui possibile procedere all'annullamento o riforma in via di autotutela sono, tra le altre, le seguenti:

- a. errore di persona;
- b. errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto del tributo;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza originaria di documentazione, successivamente sanata;
- g. sussistenza di requisiti oggettivi per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Art. 21

Oggetto e limiti dell'autotutela

1. Oggetto di annullamento o riforma in via di autotutela sono gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente
2. Nel potere di annullamento è compreso il potere di disporre, con specifico atto, la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Il potere di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che disponga sul punto, favorevole all'Amministrazione.
4. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
5. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
 - il ricorso è stato presentato ma respinto per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.)
 - vi è pendenza di giudizio
 - non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente

Art. 22

Procedimento di autotutela

1. Il potere di annullamento o riforma in via di autotutela, ivi compresa la sospensione dell'esecutività, con provvedimento motivato, spetta al medesimo funzionario competente ad emettere l'atto oggetto del riesame e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.
3. Il provvedimento di annullamento o riforma così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Titolo VI

Accertamento con adesione

Articolo 23

Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le disposizioni del presente titolo.

Articolo 24

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. E' obbligo degli uffici del Servizio "Tributi" compiere un'attenta valutazione del rapporto benefici-costi derivanti dall'attivazione del procedimento, tenuto conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, nonch degli oneri da sostenere e del rischio di rigetto nel caso di un eventuale ricorso.

Articolo 25 **Attivazione del procedimento**

Il procedimento di adesione del contribuente pu essere attivato:

- a. ad iniziativa di un ufficio del Servizio "Tributi", prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 26 ^(*) **Procedimento ad iniziativa del Comune**

1. Il Servizio Tributi, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente un avviso a comparire, in un termine non inferiore a 30 gg. dalla data di ricevimento, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c;
- e) la possibilit di provvedere al pagamento delle somme dovute, in caso di adesione ai contenuti dell'invito, in otto rate trimestrali di pari importo senza prestazione delle garanzie ordinariamente previste.

2. Il contribuente pu prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al Servizio Tributi e versamento delle somme dovute, ovvero della prima rata, secondo gli importi indicati nello stesso invito, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Alla comunicazione di adesione, il Contribuente dovr unire la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

In presenza di adesione ai contenuti dell'invito la misura delle sanzioni applicabili ridotta ad 1/8 del minimo previsto dalla legge.

Qualora il contribuente non adempia spontaneamente al versamento delle rate successive alla prima, il Servizio Tributi provveder all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo del residuo complessivo ammontare dovuto.

L'adesione ai contenuti dell'invito deve riguardare il contenuto integrale dell'invito stesso l'ammontare complessivo dell'imposta oggetto dell'avviso di accertamento contestualmente notificato, non essendo consentita adesione parziale.

In mancanza di adesione ai contenuti dell'invito il Contribuente potr definire l'accertamento in sede di contraddittorio, nel giorno stabilito nell'invito, mediante accertamento con adesione e riduzione delle sanzioni a 1/4 del minimo previsto dalla legge.

In caso di adesione ai contenuti dell'invito, ovvero di definizione in adesione dell'accertamento in sede di contraddittorio, l'eventuale determinazione di valori imponibili pi favorevoli al Contribuente operer anche a favore di tutti gli eventuali altri soggetti contitolari, rimanendo beneficio riservato al solo soggetto interessato dal procedimento di adesione la riduzione delle sanzioni nei termini sopra precisati.

3. L'attivazione del procedimento da parte del Servizio "Tributi" non riveste carattere di obbligatoriet e sar riservato principalmente agli accertamenti d'ufficio fondati su determinazione dell'imponibile effettuata mediante apprezzamento discrezionale dei parametri oggettivi a base di valutazione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non sanzionabile

ART. 27 ^(*) **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, pu presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

^(*) testo modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°8 del 2011

^(*) testo modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°8 del 2011

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Nessun effetto sospensivo sar riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 24 del presente Regolamento o, comunque non adeguatamente motivate dal contribuente, relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.

3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio "Tributi" invita il contribuente a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento ricevuto, con applicazione delle sanzioni ridotte nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge in base al valore imponibile concordato.

Nello stesso termine di 30 gg. deve in alternativa essere inviata al contribuente, ove ne ricorrano giustificati motivi, anche la comunicazione di diniego della definizione concordata.

4. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

Articolo 28

Effetti dell'invito a comparire

1. Il contribuente pu aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure pu anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.

2. Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

Articolo 29

Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Servizio "Tributi" redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione, il quale deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale, nonch dal funzionario responsabile del tributo.

2. L'atto di accertamento con adesione deve essere motivato e deve contenere la liquidazione del maggiore tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito della definizione.

Articolo 30

Perfezionamento del concordato

1. La definizione del concordato si perfeziona con il versamento delle somme dovute, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nel rispetto delle modalit indicate nell'atto stesso.

2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, successivamente, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 31

Effetti del concordato

1. Il perfezionamento del procedimento comporta la definizione del rapporto tributario che ha costituito oggetto del procedimento.

2. L'accertamento con adesione non soggetto n ad impugnazione da parte del contribuente, n a modifica da parte dell'Ufficio. Tuttavia, l'intervenuta definizione non preclude la possibilit per il Servizio "Tributi" di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento del concordato.

Articolo 32

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La riduzione della sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.

Titolo VII Diritti del contribuente

Art. 33 Rapporti tra Comune e contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.
2. È obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni e le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.
3. Il Servizio "Tributi" fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, qualsiasi modello o comunicazione concernente i tributi comunali.

Art. 34 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del singolo tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza di cui al comma precedente deve contenere a pena d'inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito cui si chiede di rispondere e la soluzione interpretativa prospettata;
 - c. la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. Il funzionario responsabile del singolo tributo risponde, anche per via telematica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, comunque entro e non oltre il termine previsto dalla legge per l'adempimento tributario, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo indicato dall'istante.
4. Il Comune può chiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando ulteriore documentazione; in tal caso la richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente, che riprende a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 35 Effetti dell'interpello

1. La risposta del funzionario responsabile del singolo tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente alla posizione dell'istante. Qualora essa non venga inviata al contribuente entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta del Comune, né nei confronti del contribuente al quale non sia stata inviata risposta entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione, tempestivamente pubblicizzate.

4. Il procedimento di interpello è precluso ove si sia già avviata, nei confronti dell'interpellante, attività di accertamento o di pre - accertamento inerente l'oggetto dell'interpello.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 36 Compensazione

1. Nell'ambito dei rapporti inerenti lo stesso tributo è ammessa la compensazione tra i debiti e crediti reciproci del Comune e del contribuente.

2. Le modalità di compensazione sono disciplinate dai regolamenti che disciplinano le singole entrate e dal codice civile.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 37 Abrogazione

Il presente regolamento abroga integralmente il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera consiliare 23 marzo 1999, n°30, nonché tutte le disposizioni comunali preesistenti incompatibili.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Al contenuto del presente regolamento si uniformano le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Articolo 38 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.